

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Le due cause oggetto del presente giudizio traggono linfa da un contratto di locazione ad uso abitativo, con decorrenza 16 marzo 2004, con cui l'odierna convenuta [redacted] ha concesso in locazione all'attore [redacted] l'immobile ubicato in Milano alla [redacted], piano quarto (per reperire il contratto si veda il doc. n. 27 del fascicolo di parte attrice); da quanto risulta dagli atti di causa tale immobile è stato adibito sin dal 1990 dal conduttore attore [redacted] [redacted] assieme alla moglie [redacted] ed ai due figli [redacted] e [redacted] ad abitazione familiare, ed è stato definitivamente rilasciato in data 4 agosto del 2006.

Con la causa avente rg. n. 6835/2007 gli attori [redacted] e [redacted] [redacted], questi ultimi sia in proprio che in qualità di genitori esercenti la potestà genitoriale dei figli minori [redacted] e [redacted], hanno chiesto la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione stipulato con la convenuta [redacted], nonché il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, in conseguenza della sopravvenuta inabitabilità dell'immobile locato e/o inidoneità dello stesso all'uso convenuto a causa delle copiose infiltrazioni che si sono verificate all'interno del bene locato in occasione dei lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione dello stabile condominiale commissionati dalla proprietaria locatrice [redacted] alla impresa appaltatrice [redacted], mentre con la causa avente rg. n. 28823/2007 il conduttore [redacted] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 6671/2007 avente ad oggetto la richiesta dei canoni di locazione afferenti il bene locato che la locatrice [redacted] ha depositato al fine di ottenere il pagamento del corrispettivo della predetta locazione; verificatasi nella causa avente rg. n. 6835/2007 la chiamata in giudizio della impresa appaltatrice [redacted] nonché della compagnia di assicurazioni [redacted] a cura della parte convenuta [redacted] al fine di essere da queste ultime manlevata,

le due cause sono state riunite stanti evidenti profili di connessione oggettiva e soggettiva di cui all'art. 274 del codice di rito civile e trattate nel medesimo giudizio.

Dagli atti di causa è emerso che:

1) nel febbraio del 2004 la locatrice convenuta [redacted] ha appaltato alla [redacted] i lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione dello stabile condominiale presso cui è ubicato il bene locato al conduttore [redacted] (vedi il doc. n. 3 del fascicolo della convenuta [redacted]);

2) in data 7 marzo 2005 la locatrice convenuta [redacted] ha sottoscritto con il conduttore [redacted] una scrittura privata con la quale, a fronte della rinuncia da parte del conduttore al risarcimento del danno in conseguenza dei disagi derivanti dagli imminenti lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, la predetta locatrice ha riconosciuto una riduzione del canone di locazione per l'intero anno 2005 nonché ha attribuito in comodato gratuito l'utilizzo di un box ad uso autorimessa privata (vedi il doc. n. 2 del fascicolo della convenuta [redacted]);

3) in data 16 aprile 2005 per la prima volta il conduttore [redacted] ha segnalato all'amministratore dello stabile la presenza, all'interno del bene locato, di infiltrazioni provenienti dal tetto sollecitando un pronto intervento ad opera della proprietà (vedi il doc. n. 1 del fascicolo di parte attrice): seguivano ulteriori comunicazioni con sollecito ad intervenire inviate dai coniugi [redacted] alla parte locatrice a far data dall'ottobre del 2005 sino al gennaio del 2006 (vedi i docc. nn. 2, 4, 6, 8 e 9 del fascicolo di parte attrice);

4) in data 2 febbraio 2006 [redacted] ha depositato ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti della locatrice [redacted] al fine dell'accertamento della consistenza dei danni all'appartamento ed al mobilio che lo corredeva: il procedimento in esame – il cui fascicolo è stato acquisito agli atti di causa – si è concluso con la relazione peritale a firma geometra [redacted];

5) a far data dal primo luglio del 2005 il conduttore [redacted] non ha più corrisposto alla locatrice [redacted] alcunché a titolo di canoni di locazione ed oneri accessori, di talché quest'ultima ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 6671/2007 opposto dal medesimo conduttore: quest'ultimo non ha contestato il mancato pagamento dei canoni e degli oneri accessori nella misura richiesta dalla locatrice, ma ha invocato l'eccezione d'inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. facendo leva sull'asserita inabitabilità del bene locato e/o inidoneità dello stesso all'uso convenuto a causa delle copiose infiltrazioni ivi verificatesi.

Questi i fatti di causa, il Giudice, al fine di una migliore comprensione della trattazione della causa, ritiene di procedere per singoli paragrafi nel seguente ordine:

1. Domande reciprocamente azionate dagli attori nei confronti della [redacted] [redacted] Domande azionate dalla [redacted] avverso la [redacted]
3. Domande di manleva azionate avverso la [redacted]
4. Regime delle spese di lite.

1. Domande reciprocamente azionate dagli attori nei confronti della [redacted]
Occorre preliminarmente vagliare le eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta [redacted] avverso gli odierni attori: esse si palesano prive di fondamento alcuno.

La [redacted] ha innanzitutto eccepito la inammissibilità dell'azione intentata dagli attori per intervenuta rinuncia alla stessa facendo leva sulla scrittura privata sottoscritta in data 7 marzo 2005 con il convenuto [redacted] (vedi sul punto il doc. n. 2 del fascicolo della [redacted]) con la quale, a fronte della rinuncia da parte di quest'ultimo al risarcimento del danno in conseguenza dei disagi derivanti dai lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, la locatrice odierna convenuta aveva riconosciuto una riduzione del canone di locazione per l'intero anno 2005 avendo messo viepiù a disposizione della famiglia del conduttore l'utilizzo gratuito di un box ad uso autorimessa privata: sul punto questo Giudice condivide l'assunto difensivo di parte conduttrice che ha messo in evidenza il fatto che l'asserita rinuncia doveva intendersi riferita unicamente ai disagi che usualmente si verificano in occasione di opere edili di manutenzione e/o

4

ristrutturazione, quali i rumori, la polvere che si sprigiona dalle lavorazioni e che interessa le parti comuni dello stabile condominiale quali scale e corridoi, il fastidio derivante dalla installazione dei ponteggi, le vibrazioni delle pareti a seguito dell'uso dei martelli pneumatici, ecc., e non anche ai potenziali danni che si potevano concretizzare a seguito di fenomeni di percolamento dovuti alla scarsa tenuta del manto impermeabilizzante della copertura dello stabile interessata dalla sopraelevazione.

Il predetto accordo pertanto, che ad ogni buon conto non può comunque riferirsi agli altri componenti del nucleo familiare odierni attori, non può essere considerato una rinuncia preventiva ad opera del conduttore [redacted] all'azione di risarcimento del danno per la sopravvenuta inidoneità del bene locato a fungere da abitazione primaria della propria famiglia, non risultando tale significato né dal senso letterale delle parole usate nel testo del predetto accordo né dalla comune intenzione delle parti contraenti.

La [redacted] convenuta ha inoltre basato l'eccezione di inammissibilità dell'azione intentata dagli attori per intervenuta rinuncia alla stessa invocando il contenuto dell'art. 13 del testo contrattuale nella parte in cui tale articolo ha previsto l'esonero del locatore da qualsivoglia responsabilità per danni che *"potessero derivare dal fatto di dipendenti o collaboratori del locatore o anche di terzi, come ad esempio per furti ovvero per atti di conduttori di altre parti dello stesso immobile del Locatore"* ed ha stabilito per ciascuna delle ipotesi predette un'azione diretta del conduttore contro l'autore del danno: tra il fatto dei terzi rientrerebbe, sempre a detta della difesa del locatore, anche la mancata realizzazione dei lavori di ristrutturazione a regola d'arte posta in essere dalla appaltatrice [redacted] in occasione dei quali si sono verificate le infiltrazioni lamentate dalla parte ricorrente.

A confutazione dell'assunto difensivo sopra esposto giova osservare che tale clausola - che comunque non ricomprenderebbe la proposizione della domanda di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile alla parte locatrice né

potrebbe fondatamente riferirsi agli altri componenti del nucleo familiare odierni attori – si palesa nulla sulla base del combinato disposto degli artt. 1229, secondo comma, 1579, 1580 e 1581 del codice civile che prevede la nullità dei patti di limitazione convenzionale della responsabilità del locatore per vizi sopravvenuti della cosa locata che rendano impossibile il godimento del bene locato o che pregiudichino seriamente la salute del conduttore o dei suoi familiari.

La [REDACTED] convenuta ha eccepito poi la propria carenza di legittimazione passiva per il fatto che gli asseriti danni lamentati dagli attori sono stati cagionati da negligenza adempitiva della appaltatrice [REDACTED] terza rispetto al contratto di locazione in essere con gli attori: tale profilo, che investe il merito della pretesa, non esclude comunque che residui in capo alla parte locatrice odierna convenuta la titolarità passiva nel rapporto giuridico dedotto dal conduttore [REDACTED] ai fini della risoluzione del contratto e delle conseguenze che ne derivano, palesandosi l'intervento della terza appaltatrice [REDACTED] quale concausa della fattispecie illecita invocata dagli odierni attori.

La [REDACTED] convenuta ha infine eccepito la carenza di legittimazione attiva della attrice [REDACTED] in quanto unico contraente della locazione *ex latere conductoris* è da ravvisare nella persona del di lei marito [REDACTED]. l'eccezione è fondata unicamente per quanto riguarda tutte le reciproche domande che si fondano sul titolo contrattuale ma non con riguardo alle altre domande risarcitorie aventi ad oggetto il mobilio e/o il risarcimento del danno non patrimoniale, salvo non incidere comunque sulla titolarità dal lato passivo nel rapporto giuridico dedotto dal conduttore [REDACTED] che deve essere nuovamente confermata.

Quanto al merito della pretesa, questo Giudice ritiene che sia dalle risultanze della consulenza a firma geometra [REDACTED] espletata nel procedimento per accertamento tecnico preventivo azionato da [REDACTED] nei confronti della locatrice s.p.a. Immobiliare [REDACTED] sia dal tenore complessivo delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di causa, sia infine dallo stesso carteggio

indirizzato dalla odierna convenuta [redacted] alla terza chiamata [redacted] con cui è stata segnalata a quest'ultima la presenza di infiltrazioni che interessavano l'appartamento in uso ai [redacted] e con cui si richiedeva un pronto intervento dell'impresa appaltatrice, è emerso il fatto che l'appartamento locato dalla famiglia [redacted] è stato interessato per almeno un anno a far data dall'aprile del 2005 sino all'aprile del 2006 – data quest'ultima in cui è avvenuto il sopralluogo del perito del Giudice – da rilevanti fenomeni di percolamento provenienti dal tetto dello stabile condominiale in concomitanza dell'esecuzione, da parte della appaltatrice terza chiamata [redacted], dei lavori di ristrutturazione e di sopraelevazione dello stabile condominiale presso cui è ubicato il bene locato al conduttore [redacted]. tali infiltrazioni hanno interessato gran parte delle pareti e dei plafoni della unità immobiliare occupata dagli attori provocando danneggiamenti agli intonaci dei muri, alla pavimentazione a parquet ed all'impianto elettrico e, per la loro durata ed intensità, tali infiltrazioni hanno di fatto impedito alla famiglia [redacted] il godimento del bene locato per oltre un anno rendendo invivibili gli spazi adibiti a residenza familiare.

La presenza di infiltrazioni all'interno del'appartamento in uso alla famiglia [redacted] è emersa inoltre sia dal tenore della relazione di servizio dei vigili urbani di Milano datata 12 dicembre 2005 (vedi il doc. n. 21 del fascicolo di parte attrice) sia dal provvedimento del competente ufficio dell'Asl di Milano, datato 8 febbraio 2006, con cui l'immobile locato alla famiglia [redacted] è stato dichiarato antigienico (vedi il doc. n. 22 del fascicolo di parte attrice), e ciò benché tale ultimo provvedimento sia stato annullato dal T.A.R. Milano con sentenza depositata in data 16 maggio 2009 (si veda la sentenza del T.A.R. Lombardia allegata agli atti): tali atti hanno attestato il fatto che l'immobile locato ai [redacted] è stato interessato da infiltrazioni – sia pure eliminabili con normali interventi di manutenzione come accertato dal T.A.R. Lombardia con la predetta sentenza – assai incidenti sulla struttura muraria dell'appartamento, estese anche ai pavimenti ed agli impianti elettrici, e comunque

5

tali da avere reso invivibile il bene locato per gli odierni attori considerata viepiù la presenza in casa di figli minori.

Ad avviso di chi scrive la situazione che si è venuta a creare all'interno del bene locato ha integrato da una parte un grave inadempimento alle obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione imputabile al locatore [redacted] che non ha garantito al conduttore il pacifico godimento del bene locato e che non lo ha mantenuto in istato da servire all'uso convenuto, determinando in tal modo l'irreversibile scioglimento del rapporto per sopravvenuto difetto della funzione del contratto, e dall'altra, stante l'inerzia della locatrice [redacted] che ha iniziato a notificare la terza appaltatrice [redacted] dei problemi di infiltrazione soltanto nell'ottobre del 2005, ha giustificato l'integrale sospensione del canone dovuto da parte del conduttore [redacted] far data dal luglio del 2005 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1460 c.c.: ne consegue che deve essere accolta la domanda di declaratoria della risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il conduttore [redacted] e la locatrice [redacted] per inadempimento imputabile a quest'ultima, che deve essere revocato il decreto ingiuntivo n. 6671/2007 opposto atteso che il conduttore [redacted] del tutto legittimamente ha sospeso il pagamento del corrispettivo della locazione nei termini pattuiti, e infine che devono essere disattese tutte le domande riconvenzionali azionate dalla [redacted] avverso [redacted] aventi ad oggetto la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento imputabile a quest'ultimo e/o la declaratoria di illegittimità del recesso esercitato dal [redacted] nel luglio del 2006 con le relative statuizioni di ordine patrimoniale che ne conseguono, essendo stata la risoluzione anticipata della locazione frutto dell'inadempimento della stessa parte locatrice.

Quanto ai danni richiesti dagli attori nei confronti della convenuta locatrice [redacted] in conseguenza dello scioglimento anticipato del rapporto locativo per cui è causa quale diretta conseguenza delle provate infiltrazioni, occorre distinguere tra danno non patrimoniale cosiddetto "esistenziale" e danno patrimoniale

4

alle cose, senza sottacere il fatto che qualsivoglia voce di danno deve essere rigorosamente provata dai danneggiati sia nell'*an* che nel *quantum debeatur*.

Premessa la pacifica constatazione tale per cui è presumibile ritenere che gli odierni attori avrebbero continuato a detenere il bene locato – che al contrario sono stati costretti a rilasciare anzitempo - in base al titolo contrattuale per cui è causa per almeno il primo quadriennio di efficacia del contratto con scadenza al 16 marzo 2008, questo Giudice ritiene che della sussistenza del danno non patrimoniale è stata data la prova del danno evento, vale a dire della situazione giuridica soggettiva sostanziale di sicuro rango costituzionale lesa e del fatto illecito che tale lesione ha comportato, ma non è stato al contrario fornito alcun riscontro circa il cosiddetto danno conseguenza, vale a dire circa le asserite conseguenze pregiudizievoli che gli occupanti il bene locato hanno subito in conseguenza dell'anticipato rilascio dello stesso.

Se infatti risulta evidente che l'illecito perpetrato dalla convenuta locatrice [REDACTED] [REDACTED] nei confronti degli odierni attori ha violato il loro diritto costituzionalmente garantito alla inviolabilità ed intangibilità del domicilio inteso come diritto a vivere serenamente e senza illecite interferenze esterne la propria sfera familiare all'interno delle mura domestiche, individuando nel domicilio domestico e nell'intimità dell'esistenza quotidiana all'interno della propria abitazione, in base agli artt. 2 e 14 della Costituzione, il luogo primario nel quale ciascun individuo svolge e consolida la propria personalità al riparo da illecite turbative sia *uti singulus* che nell'ambito del consorzio familiare, non è al contrario emerso alcun pregiudizio concreto in capo agli odierni attori da risarcire, non potendosi avallare né ammettere liquidazioni equitative del danno *in re ipsa* per il semplice fatto della lesione di una situazione giuridica di vantaggio sia pur costituzionalmente pregnante in assenza della concreta prova del pregiudizio subito.

Non è infatti stato provato nessun effettivo peggioramento delle condizioni di vita degli odierni attori occupanti il bene immobile per cui è causa né alcun contraccolpo alle relazioni sociali degli stessi con l'esterno, alle potenzialità abitative dei due

coniugi piuttosto che al rendimento scolastico dei figli minori, tale da consentire la concretizzazione dell'asserito danno, il che conduce a ritenere la domanda *in parte qua* non fondata.

Quanto invece ai danni patrimoniali spettanti agli attori [redacted] e [redacted] [redacted] questo Giudice, all'esito della espletata istruttoria di causa, li ritiene provati nei limiti di sotto riportati:

- 1) i testi [redacted] e [redacted] hanno provato che in conseguenza delle asserite infiltrazioni è stato danneggiato un dipinto su tavola raffigurante "la Madonna, il Bambino e San Giovanni" appeso ad una delle pareti di casa [redacted] il danno da risarcire ammonta ad Euro 3.500,00 oltre l'iva di legge (vedi il doc. n. 31 del fascicolo di parte attrice);
- 2) la perizia a firma geom. [redacted] ha confermato che in conseguenza delle accertate infiltrazioni alcuni mobili di proprietà degli odierni attori hanno subito dei rigonfiamenti, in particolare trattasi di una vetrina doppio corpo in radica noce e di un tavolino in noce rettangolare piano opalino nero: il danno da risarcire ammonta ad Euro 1.660,00 oltre l'iva di legge (vedi il doc. n. 32 del fascicolo di parte attrice);
- 3) deve inoltre essere ristorato dalla s.p.a. Immobiliare [redacted] locatrice il costo per l'anticipato trasloco a favore degli attori, atteso che questi ultimi sono stati costretti a lasciare anzi tempo il bene locato a causa della sopravvenuta invivibilità di quest'ultimo e della inerzia della parte locatrice ad ovviare alle più volte menzionate infiltrazioni: il costo da ristorare è pari ad Euro 2.740,00 oltre l'iva di legge (vedi il doc. n. 35 del fascicolo di parte attrice);
- 4) l'istruttoria infine ha provato che le infiltrazioni che hanno interessato l'appartamento locato hanno bagnato vari tappeti, alcuni mobili della camera dal letto, i materassi ed il divano con annessi cuscini: non essendo possibile quantificare singolarmente il danno subito da ciascuna delle suppellettili e/o delle cose – ad eccezione del costo per il lavaggio dei tappeti pari ad Euro

544,75 (si veda il doc. n. 33 del fascicolo di parte attrice) – a corredo dell'appartamento, questo Giudice stima equo liquidare la complessiva somma di Euro 2.000,00 liquidata in moneta attuale quale monetizzazione del complessivo danno materiale in concreto subito dai coniugi [redacted] in conseguenza dell'illecito.

In definitiva devesi condannare la [redacted] al risarcimento del danno a favore degli attori [redacted] e [redacted], danno quantificato nei seguenti importi: Euro 7.900,00 (Euro 3.500,00 + Euro 1.660,00 + Euro 2.740,00 = Euro 7.900,00) + i.v.a. di legge per i costi periziati ed Euro 2.000,00 per i rimanenti danni al mobilio posto a corredo della casa familiare.

2. Domande azionate dalla [redacted] avverso la [redacted]

Da accogliere è la domanda di manleva azionata dalla convenuta [redacted] avverso la terza chiamata [redacted]: pacifica la sussistenza del contratto di appalto tra queste due ultime società (si vedano i docc. nn. 3, 3A e 3B del fascicolo della convenuta [redacted]), l'appaltatrice terza chiamata si è espressamente obbligata a tenere indenne la parte committente "da qualsiasi responsabilità per danni a terzi e si accolla ogni onere per danni a persone e cose sia delle Committenti che di terzi comunque dipendenti dall'esecuzione dei lavori ad esso appaltati" (vedi la clausola numero 3.2 del capitolato generale di appalto di cui al doc. n. 3B del fascicolo della convenuta [redacted]), riconoscendo a favore della parte committente inoltre che "durante i lavori di demolizione e ricostruzione della copertura sarà onere e responsabilità dell'appaltatore provvedere a garantire l'impermeabilità dei fabbricati contro gli eventi atmosferici anche improvvisi" (vedi il contenuto degli accordi integrativi inter partes di cui al doc. n. 12 allegato alla memoria ex art. 426 c.p.c. di parte convenuta [redacted]).

A nulla serve dire, come sostenuto dalla difesa di parte appaltatrice, che le infiltrazioni che hanno cagionato il danno lamentato dagli attori si sono verificate in data di gran lunga antecedente l'inizio dei lavori commissionatili dalla committente [redacted] nonostante il fatto che sia probabile che le infiltrazioni

lamentate dagli odierni attori abbiano cominciato a manifestarsi prima del marzo del 2005, resta comunque il fatto che la terza appaltatrice non ha provato, al fine di andare esente da responsabilità contrattuale, che l'inesatto adempimento nello svolgimento della propria prestazione contrattuale sia dipeso da impossibilità della prestazione derivante da causa a lei non imputabile, circostanza che ne corrobora il giudizio di responsabilità.

In accoglimento della domanda della [redacted] pertanto, devesi condannare la [redacted] a tenere indenne la [redacted] da quanto quest'ultima è stata condannata a corrispondere a favore degli attori a titolo di risarcimento del danno dovuto.

3. Domande di manleva azionate avverso la [redacted]

La terza chiamata [redacted] deve essere condannata a manlevare, nei limiti contrattuali e nei termini sotto esplicitati, sia la [redacted] da quanto queste ultime sono state a propria volta condannate a corrispondere agli attori a titolo di risarcimento del danno. Quanto ai rapporti tra la [redacted] e la terza chiamata [redacted], la domanda di manleva di quest'ultima avverso la prima si giustifica sia con riguardo alla polizza n. [redacted] avente ad oggetto la responsabilità civile generale della appaltatrice [redacted] per i danni materiali e corporali arrecati a terzi (vedi il doc. n. 1 del fascicolo della [redacted]) che con riferimento alla polizza n. [redacted] a garanzia di tutti i rischi della costruzione di opere civili (vedi il doc. n. 3 del fascicolo della [redacted]), nei limiti e con le franchigie contrattualmente assunti, mentre, per quanto concerne la domanda di manleva azionata dalla convenuta [redacted], essa si giustifica facendo leva sia sulla polizza fideiussoria n. [redacted] che sulla predetta polizza n. [redacted] (per reperire le quali vedi i docc. nn. 7 e 8 del fascicolo della convenuta [redacted]), ovviamente nei limiti e con le franchigie contrattualmente assunti, polizze nelle quali la convenuta committente [redacted] risulta quale terzo beneficiario del contratto di assicurazione ai sensi dell'art. 1411 del codice civile.

4

4. Regime delle spese di lite

La convenuta [redacted] deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dagli attori in quanto parte soccombente; la terza chiamata [redacted] a propria volta deve ristorare la convenuta non solo delle spese da quest'ultima sostenute per la presente lite, ma anche delle spese che essa ha dovuto rimborsare a parte attrice; infine la terza chiamata compagnia di assicurazioni deve essere condannata al pagamento delle spese di lite sostenute dalla [redacted] nonché a tenere indenne quest'ultima di quanto essa ha corrisposto alla [redacted] a titolo di spese legali nei limiti della predetta polizza [redacted].

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XIII Civile, definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

1. dichiara la risoluzione del contratto di locazione intercorso tra il conduttore [redacted] e la locatrice [redacted] per inadempimento imputabile a quest'ultima;
2. in accoglimento dell'opposizione spiegata da [redacted], revoca il decreto ingiuntivo n. 6671/2007 opposto;
3. rigetta le domande riconvenzionali azionate dalla [redacted] avverso [redacted];
4. condanna la [redacted] al risarcimento del danno a favore degli attori [redacted] e [redacted], danno quantificato, nei termini di cui in motivazione, nei seguenti importi: Euro 7.900,00 + i.v.a. di legge ed Euro 2.000,00;
5. rigetta ogni altra domanda degli attori [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted];
6. in accoglimento della domanda della [redacted], condanna la [redacted] a tenere indenne la [redacted] da quanto quest'ultima è stata condannata a corrispondere, a titolo di

risarcimento del danno, a favore degli attori nei limiti di cui al precedente punto n. 4;

7. condanna [redacted] a manlevare, nei limiti contrattuali e nei termini di cui in motivazione, la [redacted] e la [redacted] da quanto queste ultime sono state condannate a corrispondere a titolo di risarcimento del danno a favore degli attori;

8. condanna la [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore degli attori [redacted] e [redacted], spese liquidate in Euro 540,00 per anticipazioni, Euro 250,00 per spese, Euro 2.900,00 per diritti ed Euro 3.200,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 12,50 % oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge;

9. condanna la [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore della [redacted], spese liquidate in Euro 250,00 per spese, Euro 2.900,00 per diritti ed Euro 3.200,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 12,50 % oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché al rimborso di quanto corrisposto dalla [redacted] agli attori a titolo di condanna al pagamento delle spese legali nella misura

liquidata al precedente punto n. 8;


10. condanna la [redacted] al pagamento delle spese di lite a favore della [redacted], spese liquidate in Euro 250,00 per spese, Euro 2.900,00 per diritti ed Euro 3.200,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso forfettario spese generali 12,50 % oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge, nonché a tenere indenne la [redacted] di quanto da quest'ultima corrisposto alla [redacted] a titolo di spese legali nei limiti della polizza [redacted].

Così deciso in Milano, il 9 febbraio 2011

Il Giudice

Dott. Giacomo Rota

Giacomo Rota



Milano, il 16 FEB. 2011
IL CANCELLIERE
E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
TRIBUNALE DI MILANO